Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 62 del 15 marzo 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 61/L

LEGGE 20 febbraio 2006, n. **93.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002.

LEGGE 20 febbraio 2006, n. **94.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 febbraio 2006, n. **93.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Fini, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* Castelli

PROTOCOLO
QUE MODIFICA EL CONVENIO POR EL QUE SE CREA
UNA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA (CONVENIO EUROPOL)
Y EL PROTOCOLO RELATIVO A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE EUROPOL,
LOS MIEMBROS DE SUS ÓRGANOS, SUS DIRECTORES ADJUNTOS
Y SUS AGENTES

PROTOKOL
OM ÆNDRING AF KONVENTIONEN OM OPRETTELSE
AF EN EUROPÆISK POLITIENHED (EUROPOL-KONVENTIONEN)
OG PROTOKOLLEN OM PRIVILEGIER OG IMMUNITETER FOR EUROPOL,
MEDLEMMERNE AF EUROPOLS ORGANER SAMT EUROPOLS
VICEDIREKTØRER OG PERSONALE

PROTOKOLL
ZUR ÄNDERUNG DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE ERRICHTUNG
EINES EUROPÄISCHEN POLIZEIAMTS (EUROPOL-ÜBEREINKOMMEN)
UND DES PROTOKOLLS ÜBER DIE VORRECHTE UND IMMUNITÄTEN FÜR EUROPOL,
DIE MITGLIEDER DER ORGANE, DIE STELLVERTRETENDEN DIREKTOREN
UND DIE BEDIENSTETEN VON EUROPOL

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ)
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ,
ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ

PROTOCOL
AMENDING THE CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT
OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL CONVENTION)
AND THE PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF EUROPOL,
THE MEMBERS OF ITS ORGANS, THE DEPUTY DIRECTORS
AND THE EMPLOYEES OF EUROPOL

PROTOCOLE
MODIFIANT LA CONVENTION PORTANT CRÉATION
D'UN OFFICE EUROPÉEN DE POLICE (CONVENTION EUROPOL)
ET LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS D'EUROPOL,
DES MEMBRES DE SES ORGANES, DE SES DIRECTEURS ADJOINTS
ET DE SES AGENTES

PRÓTACAL
A LEASAÍONN AN COINBHINSIÚN MAIDIR LE
hOIFIG EORPACH PÓILÍNEACHTA A BHUNÚ (COINBHINSIÚN EUROPOL)
AGUS AN PRÓTACAL MAIDIR LE PRIBHLÉIDÍ AGUS DÍOLÚINTÍ EUROPOL,
COMHALTAÍ A ORGÁN, AGUS LEAS-STIÚRTHÓIRÍ
AGUS FHOSTAITHE EUROPOL

PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE
CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL)
E DEL PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI E ALLE IMMUNITÀ DELL'EUROPOL,
DEI MEMBRI DEI SUOI ORGANI,
DEI SUOI VICEDIRETTORI E AGENTI

PROTOCOL
TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
TOT OPRICHTING VAN EEN EUROPESE POLITIEDIENST (EUROPOL-OVEREENKOMST)
EN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN
EUROPOL, DE LEDEN VAN ZIJN ORGANEN,
ZIJN ADJUNCT-DIRECTEUREN EN ZIJN PERSONEELSLEDEN

PROTOCOLO
QUE ALTERA A CONVENÇÃO QUE CRIA UM
SERVIÇO EUROPEU DE POLÍCIA (CONVENÇÃO EUROPOL)
E O PROTOCOLO RELATIVO AOS PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES
DA EUROPOL, DOS MEMBROS DOS SEUS ÓRGÃOS,
DOS SEUS DIRECTORES-ADJUNTOS E AGENTES

PÖYTÄKIRJA
EUROOPAN POLIISIVIRASTON PERUSTAMISESTA
TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN (EUROPOL-YLEISSOPIMUS)
JA EUROPOLIN, SEN ELINTEN JÄSENTEN SEKÄ
EUROPOLIN APULAISJOHTAJIEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN ERIOIKEUKSISTA JA
VAPAUKSISTA TEHDYN PÖYTÄKIRJAN MUUTTAMISESTA

PROTOKOLL OM
ÄNDRING AV KONVENTIONEN
OM UPPRÄTTANDET AV EN EUROPEISK POLISBYRÅ (EUROPOLKONVENTIONEN)
OCH PROTOKOLLET OM PRIVILEGIER OCH IMMUNITET FÖR EUROPOL,
MEDLEMMARNA I ORGANEN, DESS BITRÄDANDE DIREKTÖRER
OCH DESS TJÄNSTEMÄN

PROTOCOLLO

RECANTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE

CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL)

E DEL PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI E ALLE IMMUNITÀ DELL'EUROPOL,

DEI MEMBRI DEI SUOI ORGANI,

DEI SUOI VICEDIRETTORI E AGENTI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo e le alte parti contraenti della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 28 novembre 2002,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) In virtù dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del trattato sull'Unione europea, il Consiglio mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto.

(2) È necessario fissare norme per disciplinare tale partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni. Tali norme dovrebbero riguardare il ruolo che avranno gli agenti dell'Europol nelle suddette squadre, lo scambio di informazioni tra l'Europol e la squadra investigativa comune nonché la responsabilità non contrattuale per i danni provocati dagli agenti dell'Europol che partecipano a tali squadre.

(3) In virtù dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea, devono essere adottate misure che consentano all'Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici.

(4) È necessario modificare il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, affinché l'immunità riguardo a dichiarazioni verbali o scritte e atti compiuti da membri del personale dell'Europol nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali non si estenda alle attività svolte in qualità di partecipanti alle attività delle squadre investigative comuni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La convenzione Europol è modificata come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1 sono inseriti i seguenti punti:

"(6) partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, conformemente all'articolo 3 bis;

(7) chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di svolgere o coordinare indagini in casi specifici, conformemente all'articolo 3 ter."

2) Sono inseriti i seguenti articoli nella convenzione Europol:

a) "Articolo 3 bis
Partecipazione alle squadre investigative comuni

1. Gli agenti dell'Europol possono partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, comprese quelle istituite a norma dell'articolo 1 della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni [1] ovvero ai sensi dell'articolo 13 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, nella misura in cui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza dell'Europol in virtù dell'articolo 2. Gli agenti dell'Europol possono prestare assistenza, entro i limiti previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune e conformemente all'accordo di cui al paragrafo 2, in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune, conformemente al paragrafo 3. Essi non prendono tuttavia parte all'attuazione di qualsivoglia misura coercitiva.

1 GU L 162 del 20.6.2002 pag. 1.

2. La partecipazione degli agenti dell'Europol a una squadra investigativa comune viene attuata sotto il profilo amministrativo in base a un accordo tra il direttore dell'Europol e le autorità competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra in questione con il coinvolgimento delle unità nazionali. Le norme che disciplinano siffatti accordi sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Europol, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

3. Gli agenti dell'Europol svolgono i propri compiti sotto la guida del direttore della squadra secondo le condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 2.

4. Conformemente all'accordo di cui ai paragrafi 2 e 3, gli agenti dell'Europol possono entrare in collegamento diretto con i membri della squadra investigativa comune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra investigativa comune, a norma della presente convenzione, informazioni tratte da uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato di raccolta di informazioni, di cui all'articolo 6. In caso di collegamento diretto, l'Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri che costituiscono la squadra e gli Stati membri che hanno fornito l'informazione.

5. Le informazioni ottenute, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, da un agente dell'Europol mentre partecipa ad una squadra investigativa comune possono essere inserite in uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato alle condizioni previste dalla presente convenzione.

6. Quando partecipano alle operazioni delle squadre investigative comuni di cui al presente articolo, gli agenti dell'Europol sono soggetti, per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili."

b) "Articolo 3 ter

Richiesta da parte dell'Europol di avviare indagini penali

1. Gli Stati membri dovrebbero trattare le richieste dell'Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e dovrebbero debitamente esaminarle. L'Europol dovrebbe essere informato dell'avvio dell'indagine richiesta.

2. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro decidano di non dar seguito a una richiesta dell'Europol, esse informano l'Europol della loro decisione e dei motivi che l'hanno indotta, a meno che non possano rivelare i suddetti motivi:

i) perché in tal modo pregiudicherebbero interessi fondamentali della sicurezza nazionale; o

ii) perché metterebbero così a repentaglio il buon esito di indagini in corso o la sicurezza di determinate persone.

3. Le risposte alle richieste dell'Europol di svolgere indagini in determinati casi e i risultati delle indagini da comunicare all'Europol dovrebbero essere trasmessi attraverso le autorità competenti degli Stati membri conformemente alle norme stabilite nella convenzione Europol e nella pertinente legislazione nazionale.

4. In base a un accordo di cooperazione che sarà firmato con l'Eurojust, quando l'Europol presenta una richiesta di avviare indagini penali, esso ne informa l'Eurojust."

c) "Articolo 39bis

Responsabilità civile riguardo alla partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni

1. Lo Stato membro, nel cui territorio gli agenti dell'Europol abbiano causato danni nell'assistere a misure operative a norma dell'articolo 3bis, provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

2. Salvo che lo Stato membro abbia convenuto diversamente, l'Europol rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni di cui al paragrafo 1. Qualsiasi disaccordo tra lo Stato membro e l'Europol relativo al principio o all'importo del rimborso deve essere sottoposto al consiglio di amministrazione, che delibera alla maggioranza dei due terzi."

3) All'articolo 28, paragrafo 1 sono inseriti i punti seguenti:

"1bis) definisce, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, le norme che disciplinano l'attuazione amministrativa della partecipazione degli agenti dell'Europol alle squadre investigative comuni (articolo 3bis, paragrafo 2);"

"21bis) delibera, a maggioranza dei due terzi, sulle controversie tra uno Stato membro e l'Europol per quanto riguarda la responsabilità per la partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni (articolo 39bis)".

ARTICOLO 2

All'articolo 8 del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, è aggiunto il seguente paragrafo:

"(4) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, l'immunità di cui al paragrafo 1, lettera a), non viene concessa per gli atti ufficiali che devono essere compiuti in adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 bis della convenzione per quanto concerne la partecipazione di agenti dell'Europol alle squadre investigative comuni."

ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalità.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.

2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.

3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrerà in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol, ma successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla convenzione Europol modificata in virtù del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.

ARTICOLO 5

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an t-ochtú lá is fiche de Shamhain sa bhliain dhá mhíle a dó.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark
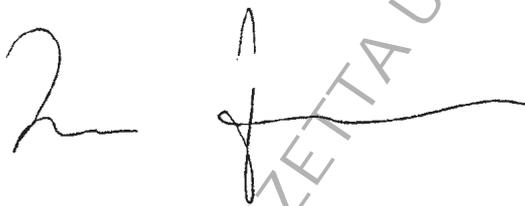
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
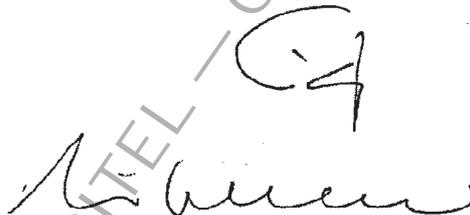
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
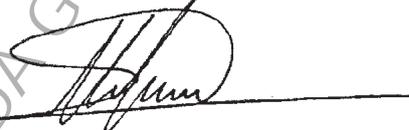
Por el Gobierno del Reino de España

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi'
Brussel,
Bruxelas, em
Bryssel,
Bryssel den

- 2 -12- 2002

Por el Secretario General del Consejo de la Union Europea
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
På generalsekreterarens för Europeiska unionens råd vägnar

C. ELSEN
Directeur Général

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3644):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) l'8 novembre 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 novembre 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 30 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006.

Relazione scritta annunciata il 24 gennaio 2006, relatore sen. PROVERA.

Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6314):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2006.

Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.

06G0094

LEGGE 20 febbraio 2006, n. **94.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

PROTOCOLLO

ELABORATO IN BASE ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1 DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL), CHE MODIFICA DETTA CONVENZIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, parti contraenti della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 27/11/2003,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) È necessaria una revisione della convenzione Europol alla luce delle discussioni in sede di Consiglio.

(2) Occorre dare all'Europol il necessario sostegno e la possibilità di funzionare efficacemente come punto focale della cooperazione fra le polizie europee.

(3) Occorre apportare le necessarie modifiche alla convenzione Europol per rafforzare in tal modo la funzione operativa di sostegno dell'Europol alle autorità di polizia nazionali.

(4) Il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Europol ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda la cooperazione tra le autorità degli Stati membri nelle indagini sulla criminalità transfrontaliera, a sostegno della prevenzione della criminalità, dell'analisi e delle indagini a livello di Unione. Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a dare all'Europol il necessario sostegno,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Convenzione Europol è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2
Obiettivo

1. L'obiettivo dell'Europol è di migliorare, nel quadro della cooperazione di polizia tra gli Stati membri ai sensi del trattato sull'Unione europea e mediante le misure menzionate nella presente convenzione, l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere le forme gravi di criminalità internazionale, qualora vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi di ritenere che sia coinvolta una struttura criminale organizzata e che due o più Stati membri siano lesi in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri. Ai sensi della presente convenzione sono considerati forme gravi di criminalità internazionale i seguenti reati: reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni, traffico illecito di droga, attività illecite di riciclaggio di denaro, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, organizzazione clandestina di immigrazione, tratta di esseri umani, criminalità connessa con il traffico di veicoli rubati nonché i tipi di reato elencati nell'allegato o forme specifiche di essi.

2. Su proposta del consiglio di amministrazione, il Consiglio stabilisce all'unanimità le priorità dell'Europol al fine di prevenire e combattere le forme gravi di criminalità internazionale che rientrano nel suo mandato.

3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalità o per aspetti specifici di una forma di criminalità comprende i reati ad essi connessi. Essa, tuttavia, non comprende i reati presupposto delle attività illecite di riciclaggio di denaro, forme di criminalità rispetto alle quali l'Europol, ai sensi del paragrafo 1, non è competente.

Si considerano connessi e vengono presi in considerazione secondo le modalità precisate agli articoli 8 e 10:

- i reati commessi per procurarsi i mezzi volti a perpetrare gli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;

- i reati commessi per agevolare o consumare l'esecuzione degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;

- i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol.

4. Ai sensi della presente convenzione i servizi competenti sono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità."

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. inoltre, nell'ambito dell'obiettivo previsto all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol può, in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante consigli e attività di ricerca, in particolare nei seguenti settori:

1) formazione dei membri dei servizi competenti;

2) organizzazione e equipaggiamento materiale di tali servizi agevolando la fornitura di assistenza tecnica tra gli Stati membri;

3) metodi di prevenzione dei reati;

4) metodi di polizia tecnica e scientifica e metodi di indagine."

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Fatta salva la convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, e del suo protocollo, l'Europol funge inoltre da punto di contatto dell'Unione europea nei suoi contatti con i paesi terzi e le organizzazioni per la repressione della falsificazione dell'euro."

3) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti. Gli Stati membri possono tuttavia permettere contatti diretti tra i servizi nazionali competenti designati e l'Europol purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, compreso il coinvolgimento preliminare dell'unità nazionale.

Allo stesso tempo l'unità nazionale riceve dall'Europol tutte le informazioni scambiate nei contatti diretti tra l'Europol e i servizi nazionali competenti designati. Le relazioni tra l'unità nazionale e i servizi competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, segnatamente dalle norme costituzionali."

b) Al paragrafo 5, le parole "quali sono enunciate nell'articolo K.2, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna".

c) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente per assistere l'Europol, di loro propria iniziativa o su richiesta, fornendo le loro consulenze."

4) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 6 bis
Trattamento delle informazioni da parte dell'Europol

A sostegno dello svolgimento delle sue funzioni, l'Europol può procedere anche al trattamento di dati al fine di determinare la pertinenza di tali dati per le funzioni svolte dall'Europol e se possano essere inseriti nel sistema informatizzato delle informazioni raccolte di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Le parti contraenti riunite in seno al Consiglio stabiliscono, deliberando alla maggioranza di due terzi, le condizioni per il trattamento dei dati, in particolare riguardo all'accesso a tali dati e al loro uso, nonché i termini per la loro memorizzazione e cancellazione, che non possono essere superiori a sei mesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14. Il consiglio di amministrazione prepara le decisioni delle parti contraenti e consulta l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 24."

5) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. Le unità nazionali, gli ufficiali di collegamento, il direttore, i vicedirettori o gli agenti debitamente autorizzati hanno il diritto di introdurre direttamente dati nel sistema di informazione, come pure di richiamarli dal medesimo.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Oltre alle unità nazionali e alle persone indicate al paragrafo 1, anche i servizi competenti a tal fine designati dagli Stati membri hanno la facoltà di interrogare il sistema di informazione dell'Europol. Il risultato della richiesta indica tuttavia esclusivamente se i dati richiesti sono disponibili nel sistema di informazione dell'Europol. Ulteriori informazioni possono essere ottenute per il tramite dell'unità nazionale Europol.

Le informazioni relative ai servizi competenti designati, e le successive modifiche, sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio che provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

6) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Ove ciò sia necessario per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol può memorizzare, modificare e utilizzare in altri archivi, oltre ai dati non personali, dati relativi ai reati di competenza dell'Europol, compresi i dati relativi ai reati connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, ove siano destinati a lavori d'analisi specifici concernenti:";

b) al paragrafo 2, il punto 1, è sostituito dal seguente:

"1. gli analisti e gli altri agenti dell'Europol designati dalla direzione dello stesso;";

c) dopo il paragrafo 2, punto 2, è aggiunto il comma seguente:

"Soltanto gli analisti sono autorizzati a introdurre dati nell'archivio in questione e a modificarli; tutti i partecipanti possono ricercare dati nell'archivio";

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora nel quadro di strumenti giuridici dell'Unione europea o strumenti giuridici internazionali l'Europol abbia ottenuto il diritto di interrogare in modo automatizzato altri sistemi di informazione, può ricercare dati di carattere personale secondo tali modalità nel caso in cui ciò sia necessario per consentirgli di adempiere le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2. L'utilizzazione di tali dati da parte dell'Europol è disciplinata dalle disposizioni di detti strumenti giuridici dell'Unione europea o internazionali applicabili in materia.";

e) al paragrafo 8, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

"La diffusione o l'utilizzazione operativa dei dati comunicati è subordinata alla decisione dello Stato membro che ha trasmesso i dati all'Europol. Se non è possibile stabilire quale Stato membro ha trasmesso i dati all'Europol, la decisione sulla diffusione o utilizzazione operativa dei dati è presa dai partecipanti all'analisi. Uno Stato membro o un esperto associato che si aggiunge a un'analisi in corso non può, in particolare, diffondere o utilizzare i dati senza il consenso preventivo dello Stato membro inizialmente interessato.";

f) è aggiunto il paragrafo seguente:

"9. L'Europol può invitare esperti di Stati o organismi terzi ai sensi del paragrafo 4 da associare alle attività di un gruppo di analisi, se:

1) è in vigore un accordo tra l'Europol e lo Stato o l'organismo terzo, che contiene disposizioni appropriate sullo scambio di informazioni, compresa la trasmissione di dati personali, nonché sulla riservatezza delle informazioni scambiate;

2) l'associazione degli esperti dello Stato o organismo terzo è nell'interesse degli Stati membri;

3) lo Stato o l'organismo terzo è direttamente interessato dal lavoro di analisi; e se

4) tutti i partecipanti ai sensi del paragrafo 2 accettano che gli esperti dello Stato o organismo terzo vengano associati alle attività del gruppo di analisi.

L'associazione di esperti di uno Stato o organismo terzo alle attività di un gruppo di analisi è subordinata a un accordo tra l'Europol e il suddetto Stato o organismo terzo. Le norme che disciplinano tali accordi sono stabilite dal consiglio di amministrazione che delibera alla maggioranza di due terzi dei suoi membri.
Gli accordi tra l'Europol e uno Stato o organismo terzo sono trasmessi all'autorità di controllo comune di cui all'articolo 24 la quale può formulare, all'attenzione del consiglio di amministrazione, le osservazioni che reputa necessarie."

7) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Decisione costitutiva degli archivi

1. Per ciascun archivio automatizzato contenente dati di carattere personale, che esso gestisce a norma dell'articolo 10 nell'ambito delle sue funzioni, l'Europol deve stabilire, in una decisione costitutiva, i seguenti elementi:

1) denominazione dell'archivio;

2) scopo dell'archivio;

3) categorie di persone su cui si archiviano dati;

4) tipo dei dati da memorizzare ed eventualmente i dati strettamente necessari tra quelli enumerati all'articolo 6, prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981;

5) i vari tipi di dati di carattere personale che servono per accedere all'archivio nel suo insieme;

6) trasmissione o introduzione dei dati da memorizzare;

7) condizioni richieste per poter trasmettere i dati di carattere personale dell'archivio, con precisazione dei destinatari e della procedura da seguire;

8) frequenza dei controlli e durata dell'archiviazione;

9) modalità relative alla stesura dei verbali.

2. Il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 24 sono immediatamente avvertiti dal direttore dell'Europol della decisione costitutiva dell'archivio e ricevono comunicazione del fascicolo.

L'autorità di controllo comune può formulare, all'attenzione del consiglio di amministrazione, le osservazioni che reputa necessarie. Il direttore dell'Europol può chiedere all'autorità di controllo comune di procedervi entro tempi determinati.

3. In qualsiasi momento il consiglio di amministrazione può incaricare il direttore dell'Europol di modificare una decisione costitutiva o di chiudere l'archivio. Il consiglio di amministrazione decide la data in cui siffatta modifica o chiusura prendono effetto.

4. Gli archivi non possono essere conservati per più di tre anni. Tuttavia, prima della scadenza di questo periodo, l'Europol prende in esame la necessità di conservazione degli archivi. Qualora strettamente necessario allo scopo degli archivi, il direttore dell'Europol può deciderne la conservazione per un altro triennio. In tali casi si applica la procedura specificata nei paragrafi da 1 a 3."

8) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Disposizioni relative al controllo dei richiami

L'Europol fissa adeguati meccanismi di controllo che consentono di verificare la legittimità dei richiami effettuati nell'ambito del sistema informatizzato di raccolte di informazioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 6 bis.

I dati così ricavati possono essere utilizzati dall'Europol e dalle autorità di controllo di cui agli articoli 23 e 24 soltanto allo scopo sopra indicato e sono cancellati dopo sei mesi, a meno che i dati non siano necessari per un controllo in corso. Il consiglio di amministrazione disciplina i dettagli relativi a tali meccanismi di controllo, sentito il parere dell'autorità di controllo comune."

9) L'articolo 18 è modificato come segue:

al paragrafo 1, il punto 3), è sostituito dal seguente:

"3) ciò sia ammesso dalle norme generali di cui al paragrafo 2; tali norme possono prevedere una deroga al punto 2) in casi eccezionali qualora il direttore dell'Europol consideri assolutamente necessaria la trasmissione dei dati per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi dell'Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità. Il direttore dell'Europol tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati dello Stato o dell'organismo in questione ai fini di conciliare questo livello di protezione dei dati con gli interessi di cui sopra."

10) All'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La necessità di un'ulteriore conservazione dei dati di carattere personale concernenti persone di cui all'articolo 10, punto 1) forma oggetto di esame annuale, che forma oggetto di un'indicazione. La conservazione di tali dati negli archivi di cui all'articolo 12 non può superare il periodo di esistenza degli archivi."

11) All'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. I principi stabiliti nel presente titolo riguardo al trattamento dell'informazione si applicano a dati contenuti in dossier."

12) All'articolo 24, paragrafo 6, la frase "Queste sono trasmesse al Consiglio secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea" è sostituita dalla seguente:

"Queste sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio;".

13) All'articolo 26, paragrafo 3, sono soppresse le parole "e del titolo VI del trattato sull'Unione europea".

14) L'articolo 28 è modificato come segue:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1) collabora alla fissazione delle priorità per l'Europol per quanto riguarda la lotta e la prevenzione delle forme gravi di criminalità internazionale nell'ambito del suo mandato (articolo 2, paragrafo 2);";

b) sono inseriti i seguenti punti:

"3bis) collabora alla fissazione delle condizioni relative al trattamento dei dati ai fini di stabilire se tali dati sono pertinenti ai suoi compiti e possono essere inseriti nel sistema informatizzato di raccolta di informazioni (articolo 6 bis);"

"4 bis) stabilisce deliberando alla maggioranza di due terzi dei suoi membri le norme che disciplinano gli accordi relativi all'associazione di esperti di uno Stato terzo o organismo terzo alle attività di un gruppo di analisi (articolo 10, paragrafo 9);"

c) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7) può impartire istruzioni al direttore dell'Europol di modificare una decisione costitutiva di un archivio o chiudere il suddetto archivio (articolo 12, paragrafo 3);";

d) è inserito il seguente punto:

"14 bis) adotta, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, le norme che disciplinano l'accesso ai documenti dell'Europol (articolo 32 bis);";

e) il punto 22 è sostituito dal seguente:

"22) collabora a un'eventuale modifica della presente convenzione o del relativo allegato (articolo 43);";

f) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10) Tenendo conto delle priorità stabilite dal Consiglio conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e delle informazioni aggiornate fornite dal direttore dell'Europol di cui all'articolo 29, paragrafo 3, punto 6, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno all'unanimità:

1) una relazione generale sulle attività svolte dall'Europol nell'anno precedente;

2) una relazione sulle attività future dell'Europol, che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e delle incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol.

Queste relazioni sono presentate al Consiglio affinché ne prenda atto e le approvi. Esse sono trasmesse dal Consiglio per informazione anche al Parlamento europeo."

15) All'articolo 29, paragrafo 3:

– il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6) l'invio periodico al consiglio di amministrazione di informazioni aggiornate sull'attuazione delle priorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2);"

– è aggiunto il punto seguente:

"7) tutti gli altri compiti affidatigli dalla presente convenzione o dal consiglio di amministrazione."

16) All'articolo 30, paragrafo 1, sono soppresse le parole: "titolo VI del".

17) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 32 bis
Diritto di accedere ai documenti dell'Europol

Su proposta del direttore dell'Europol, il consiglio di amministrazione adotta, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, disposizioni riguardanti l'accesso ai documenti dell'Europol per qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, tenendo conto dei principi e delle limitazioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea.".

18) L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34
Informazione del Parlamento europeo

1. Il Consiglio consulta il Parlamento europeo conformemente alla procedura di consultazione prevista dal trattato sull'Unione europea in merito a un'iniziativa di uno Stato membro o a una proposta della Commissione pertinente all'adozione di qualsiasi misura di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 4, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 2, oppure in occasione dell'eventuale modifica della presente convenzione o dell'allegato.

2. La Presidenza del Consiglio o il suo rappresentante possono presentarsi dinanzi al Parlamento europeo per discutere di questioni generali inerenti all'Europol. La Presidenza del Consiglio o il suo rappresentante possono essere assistiti dal direttore dell'Europol. Nei confronti del Parlamento europeo la Presidenza del Consiglio o il suo rappresentante tengono conto degli obblighi di riservatezza e di protezione del segreto.

3. Gli obblighi previsti dal presente articolo lasciano impregiudicati i diritti dei parlamenti nazionali ed i principi generali applicabili alle relazioni con il Parlamento europeo ai sensi del trattato sull'Unione europea."

19) All'articolo 35, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:

"Il piano finanziario quinquennale è trasmesso al Consiglio. Esso è trasmesso dal Consiglio per informazione anche al Parlamento europeo."

20) All'articolo 39, paragrafo 4, la parte di frase a partire dalle parole "della convenzione di Bruxelles" è sostituita dalla seguente:

"del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale."

21) All'articolo 42 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. L'Europol istituisce e mantiene una stretta cooperazione con l'Eurojust qualora sia importante per l'espletamento dei compiti dell'Europol e per il conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto della necessità di evitare un doppio sforzo. Gli elementi essenziali di tale cooperazione sono determinati mediante un accordo da definire conformemente alla presente convenzione e alle relative misure di attuazione."

22) L'articolo 43 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le parole "dell'articolo K.1, punto 9" sono soppresse;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Tuttavia, il Consiglio, che delibera all'unanimità, può decidere, previa discussione in merito del consiglio di amministrazione, di modificare l'allegato della presente convenzione con l'aggiunta di altre forme gravi di criminalità internazionale o la modifica delle definizioni ivi contenute."

23) L'allegato è modificato come segue:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO di cui all'articolo 2

Elenco delle altre forme gravi di criminalità internazionale di cui l'Europol è competente ad occuparsi integrando quelle già previste nell'articolo 2, paragrafo 1, nel rispetto degli obiettivi dell'Europol enunciati all'articolo 2, paragrafo 1:".

b) Il paragrafo che inizia con le parole "a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre" è soppresso.

c) Nel paragrafo che inizia con le parole "per quanto riguarda le forme di criminalità menzionate all'articolo 2, paragrafo 2", i termini "articolo 2, paragrafo 2" sono sostituiti da "articolo 2, paragrafo 1".

d) Dopo le parole "firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990" è aggiunto il seguente trattino: "- traffico illecito di droga: i reati quali elencati all'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché quelli che figurano nelle disposizioni che modificano o sostituiscono tale convenzione."

24) All'articolo 10, paragrafi 1 e 4, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 e 6, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 35, paragrafi 5 e 9, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 2 e all'articolo 43, paragrafo 1, le parole "secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea" sono soppresse.

ARTICOLO 2

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalità.

ARTICOLO 3

Se il presente protocollo entra in vigore a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, prima che il protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione [1] sia entrato in vigore a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo stesso, quest'ultimo protocollo si considera abrogato.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.

2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.

3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

[1] GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2.

4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrerà in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol, ma successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla convenzione Europol modificata in virtù del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.

ARTICOLO 5

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre del dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil ar an seachtú lá is fiche de Shamhain sa bhliain dhá mhíle is a trí.

Fatto a Bruxelles, addi' ventisette novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste november tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Novembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde november tjugohundratre.

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Yllä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

as,
les, den
, den
λες,
,
s, le
, addi'

em

n

28-11-2003

or el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Union Europea
r Generalsekretæren/højtstående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
r den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
r le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
r de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
pan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
neralsekreteraren/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar

C. ELSEN
Directeur Général
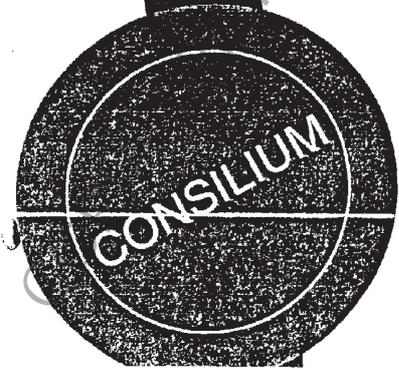
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3685):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 6 dicembre 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 gennaio 2006, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 17 e 31 gennaio 2006.

Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6317):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2006.

Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.

06G0095

AUGUSTA IANNINI, *direttore* Francesco Nocita, *redattore*

(G602015/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 4,00